



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 17/72 DEL 19.05.2022

Oggetto: Contributo per prezzo calmierato dei test antigenici rapidi ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, dell'art. 4 del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165 e dei Protocolli attuativi.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che la Giunta regionale ha disciplinato con una pluralità di provvedimenti l'esecuzione delle differenti tipologie di test per la ricerca del virus Sars-Cov-2 da parte dei soggetti pubblici e privati, allo scopo di fornire una risposta adeguata all'evoluzione nel contesto regionale dell'emergenza sanitaria connessa alla pandemia Covid-19 e in attuazione delle diverse disposizioni normative nazionali.

In particolare, la Delib.G.R. n. 55/15 del 5 novembre 2020 ha disposto che i laboratori privati già accreditati per l'esecuzione dei test Covid-19 ai sensi della Delib.G.R. n. 35/34 del 9 luglio 2020 possano eseguire i test antigenici rapidi. Con la Delib.G.R. n. 23/40 del 22 giugno 2021 è stato poi consentito ai titolari/direttori responsabili delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, esclusivamente all'interno delle farmacie dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, come previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'esecuzione dei test sierologici e antigenici rapidi riconosciuti ai fini dell'attestazione prevista per il rilascio delle Certificazioni verdi Covid-19.

Ciò premesso, l'Assessore illustra le diverse disposizioni normative nazionali che, dal mese di luglio 2021 ad oggi, sono intervenute per disciplinare la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-Cov-2 da parte delle farmacie e dei laboratori privati e assicurare il contenimento dei costi a carico della popolazione.

L'art. 5 del decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, e s.m.i. e, da ultimo, l'art. 9 del decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021, dispone che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 definisca, d'intesa con il Ministro della salute, un Protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 31 marzo 2022 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-CoV-2 a prezzi contenuti. Il Protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni



(comma 1). Prevede, inoltre, che la somministrazione dei test antigenici rapidi sia assicurata secondo le modalità e i prezzi previsti nel medesimo Protocollo (commi 1-bis e 1-ter).

Per contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi è stata autorizzata, per l'anno 2021, una spesa pari a 45 milioni di euro a favore del Commissario straordinario.

Il 5 agosto 2021 è stato sottoscritto il "Protocollo d'intesa tra il Ministro della salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacie unite, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105" e, il 6 agosto 2021, il "Protocollo d'intesa tra il Ministro della salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni ad effettuare test antigenici rapidi ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105".

Entrambi i Protocolli fissano in euro 15 la remunerazione complessiva per ogni test antigenico rapido somministrato, tra quelli ammissibili per l'emissione della certificazione digitale come da elenco approvato dall'ECDC, e definiscono i seguenti criteri di priorità e di contribuzione alla spesa:

- a) somministrazione, a richiesta, di test antigenici rapidi a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, con oneri a carico degli utenti nella misura di euro 8 per ogni test antigenico rapido eseguito.

In relazione ai test eseguiti a favore di questa categoria di soggetti viene riconosciuta una quota di contribuzione a carico dell'amministrazione pubblica pari a euro 7;

- b) somministrazione, a richiesta, di test antigenici rapidi a favore della popolazione di età maggiore o uguale a 18 anni, con oneri a carico degli utenti nella misura di euro 15 per ogni test antigenico rapido eseguito.

Entrambi i Protocolli prevedono, inoltre, che la corresponsione della remunerazione venga effettuata a consuntivo alle farmacie e alle strutture sanitarie private sulla base del numero dei test antigenici rapidi somministrati, in relazione alle rilevazioni effettuate dal sistema Tessera Sanitaria sul quale tali soggetti sono tenuti a registrare i test eseguiti, attraverso i dati forniti direttamente dalle farmacie e dalle strutture sanitarie private o per il tramite dei sistemi informativi regionali, da parte delle aziende sanitarie locali.



Nel mese di settembre 2021 è stata poi introdotta la gratuità dei test antigenici somministrati nelle farmacie o nelle strutture sanitarie aderenti ai Protocolli d'intesa citati per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti Sars-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai sensi della normativa in vigore. A tale scopo, viene autorizzata a favore del Commissario straordinario la spesa di 105 milioni di euro per l'anno 2021 (decreto legge n. 127 del 21.9.2021, art. 4, comma 9-quater).

Ulteriori disposizioni in materia prevedono, infine, la gratuità dei test antigenici rapidi per l'attività di tracciamento dei contagi da Covid-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggetta all'autosorveglianza secondo la normativa vigente, mediante l'esecuzione dei test presso le farmacie o le strutture sanitarie aderenti ai Protocolli, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. A tale scopo viene autorizzata a favore del Commissario straordinario la spesa di euro 92.505.000 per l'anno 2022 (decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022, art. 5).

Tutte le disposizioni sopra richiamate danno mandato al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 di provvedere al trasferimento alle Regioni e Province Autonome delle risorse destinate ai ristori dei soggetti per l'esecuzione dei test antigenici, sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria.

In data 21 marzo 2022 il Commissario straordinario ha comunicato il riepilogo delle somme dovute a ciascuna Regione e, in data 4 aprile 2022, sono state trasferite alla Regione Sardegna le risorse pari ad euro 364.660 spettanti per i test eseguiti nei periodi 6 agosto – 30 settembre 2021 e 1 ottobre – 31 dicembre 2021.

In considerazione del fatto che la Regione Sardegna, non avendo optato per la GSA (gestione sanitaria accentrata) gestisce la spesa sanitaria tramite le Aziende del servizio sanitario regionale e che nell'attuale organizzazione sono in capo all'Azienda Regionale della Salute (ARES), tra le altre, le competenze in materia di governo dell'assistenza farmaceutica, l'Assessore propone di incaricare ARES di provvedere ai ristori dovuti alle farmacie e alle strutture private autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni ad effettuare test antigenici rapidi autorizzate dalla Regione Sardegna, secondo le modalità previste nei Protocolli d'intesa più volte richiamati.



In particolare, ARES provvederà alla liquidazione della spesa a seguito di fatturazione da parte delle farmacie del servizio reso. Le modalità di fatturazione saranno concordate tra ARES e l'Unione regionale dei Titolari di Farmacia (Federfarma Sardegna) anche in relazione al nodo smistamento ordini (NSO).

La Direzione generale della Sanità provvederà alla comunicazione dei dati a Federfarma, come risultanti sul sistema TS relativamente al periodo intercorrente tra la sottoscrizione del protocollo e il 31.12.2021.

Analoga procedura sarà utilizzata per i rimborsi alle strutture sanitarie private autorizzate dalla Regione ad effettuare test antigenici rapidi, le quali procederanno alla fatturazione verso ARES sulla base dei dati loro comunicati dalla Direzione generale della Sanità, come risultanti sul sistema TS relativamente al periodo intercorrente tra la sottoscrizione del protocollo e il 31.12.2021.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, preso atto dell'istruttoria condotta dalla Direzione generale dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 118/2011, evidenzia che si rende necessario procedere ad una variazione al bilancio finanziario gestionale al fine di provvedere all'iscrizione di euro 364.660 sui capitoli di nuova istituzione EC231.368 e SC08.9583 (vincolo V538) in capo al CdR 00.12.01.04, assegnate dalla Struttura di supporto Commissariale per l'emergenza Covid-19.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità e del Direttore generale dei Servizi Finanziari sulla proposta in esame

DELIBERA

- di incaricare l'ARES di provvedere ai rimborsi dovuti alle farmacie e alle strutture private autorizzate dalla Regione Sardegna, secondo le modalità previste nei Protocolli d'intesa stipulati in data 5 e 6 agosto 2021 citati in premessa. In particolare, di provvedere:
 - 1) alla liquidazione della spesa a favore delle farmacie, a seguito di fatturazione da parte di queste del servizio reso, secondo le modalità di fatturazione concordate tra l'ARES e l'Unione regionale dei Titolari di Farmacia (Federfarma Sardegna) anche in relazione al nodo



- smistamento ordini (NSO);
- 2) alla liquidazione della spesa a favore delle strutture sanitarie private autorizzate dalla Regione ad effettuare test antigenici rapidi, le quali procederanno alla fatturazione verso ARES sulla base dei dati loro comunicati dalla Direzione generale della Sanità;
- di dare mandato alla Direzione generale della Sanità di fornire ad ARES i dati riepilogativi dei test eseguiti dalle farmacie e dalle strutture private autorizzate dalla Regione all'esecuzione dei test antigenici rapidi secondo le modalità definite dai Protocolli d'intesa stipulati in data 5 e 6 agosto 2021;
 - di autorizzare ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 118/2011 le variazioni al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022/2024, come rappresentate nei documenti allegati alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - di dare mandato alla Direzione generale della Sanità di trasferire ad ARES le risorse pari ad euro 364.660, spettanti per i test eseguiti nei periodi 6 agosto – 30 settembre 2021 e 1 ottobre – 31 dicembre 2021, trasferite alla Regione Sardegna dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas